

Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2001321**
Data: **26 gennaio 2021**
Oggetto: **Credito imposta beni strumentali**

Allegati Allegato A della L. 232/2016;
Allegato B della L. 232/2016;
Risoluzione AE 3/E con i codici tributo per la
compensazione.

CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Gentile Associato,

Con la pubblicazione in GU n. 322 del 30.12.2020 della L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è entrata in vigore, con effetto retroattivo agli investimenti effettuati dal 16.11.2020, l'estensione potenziata del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**.

I commi dal 1051 al 1063 dell'articolo 1 L. 178/2020 delineano, infatti, una disciplina agevolativa innovata, che eredita i tratti principali della previgente normativa dell'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

L'ambito applicativo temporale dell'attuale e nuovo credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione del bene entro il 31.12.2022.

L'agevolazione in commento, come da recente proroga, mantiene in parte inalterato l'ambito oggettivo di riferimento e in parte porta un ampliamento.

In particolare, investimenti in:

- **beni materiali e immateriali strumentali non afferenti il modello "Industria 4.0"**. Ad essere esclusi sono sempre: i beni indicati all'art. 164, comma 1, TUIR (autoveicoli), i beni per i quali sia prevista un'aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **beni materiali strumentali nuovi afferenti il modello "Industria 4.0"** ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, e successive proroghe;
- **beni immateriali strumentali nuovi afferenti il modello "Industria 4.0"**, ricompresi nell'Allegato B della L. 232/2016, e successive proroghe.

La nuova norma, come già evidenziato, proroga il precedente credito di imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), articolo 1 commi 184-197.

Dalla lettura delle due disposizioni sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 - istitutiva dei nuovi codici tributo - appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell'anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali.

PERIODO DI RIFERIMENTO	NORMA AGEVOLATA
Periodo 1/1 - 15/11/2020	Credito d'imposta ai sensi della legge n. 160/2019
Periodo 16/11 - 31/12/2020	Credito d'imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020

Conseguentemente, per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale (dal 01 gennaio al 15 novembre 2020), si potrà utilizzare **unicamente** il credito d'imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019; per i beni acquistati ed entrati in funzione nel secondo periodo temporale (dal 16 novembre al 31 dicembre 2020), invece, **si potrà optare**, facoltativamente, per l'utilizzo di uno dei due crediti

d'imposta spettanti per ogni singolo bene (in line di massima, considerando le percentuali di determinazione dei crediti d'imposta, nonché i periodi minimi di utilizzo, dovrebbero essere più convenienti le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021).

Si riporta, quindi, una tabella riassuntiva circa le modalità di determinazione del credito d'imposta a seconda della normativa utilizzata.

CREDITO D'IMPOSTA Legge n. 160/2019 (1/1 - 31/12/2020)		CREDITO D'IMPOSTA Legge n. 178/2020 (16/11 - 31/12/2020)	
Beni materiali ordinari	6% fino a 2 milioni Codice: 6932	Beni materiali ordinari	10% fino a 2 milioni Codice: 6935
		Beni immateriali ordinari	10% fino a 1 milione Codice: 6935
Beni materiali industria 4.0	40% fino a 2,5 milioni; 20% oltre e fino a 10 milioni Codice: 6933	Beni materiali industria 4.0	50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre e fino a 10 milioni; 10% oltre e fino a 20 milioni Codice: 6936
Beni immateriali industria 4.0	15% fino a 700.000 Codice: 6934	Beni immateriali industria 4.0	20% fino a 1 milione Codice: 6937

Altro aspetto rilevante delle norme in commento riguarda il numero delle quote annuali in cui può essere utilizzato il credito di imposta.

Si riporta una tabella riepilogativa.

NORMA AGEVOLATIVA	MODALITA' DI UTILIZZO	
Credito d'imposta legge n. 160/2019	Beni materiali ordinari e industria 4.0	5 quote annuali
	Beni immateriali industria 4.0	3 quote annuali
Credito d'imposta legge n. 178/2020	Beni materiali e immateriali ordinari e industria 4.0	3 quote annuali
	Beni materiali e immateriali ordinari non industria 4.0 (ricavi/compensi sotto 5 milioni)	1 quota annuale

Inoltre le due disposizioni normative prevedono anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d'imposta spettanti.

L'agevolazione ex Legge n. 160/2019 prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione.

L'agevolazione ex Legge n. 178/2020 prevede che il credito possa essere utilizzato già a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.

Da evidenziare, infine, gli **obblighi documentali che debbono essere posti in essere**. Entrambe le disposizioni richiedono la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.

Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornitore - avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 438/2020 - richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa.

Nel caso di utilizzo del regime agevolativo ex Legge n.160/2019 la dicitura in fattura sarà:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".

Nel caso di utilizzo del regime agevolativo ex Legge n.178/2020 la dicitura in fattura sarà:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento di imposte e contributi mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/1997 (compensazione orizzontale), non può essere ceduto o trasferito a terzi (nemmeno all'interno del consolidato fiscale).

Il suddetto credito non rientra nei limiti annuali di utilizzazione dei crediti di imposta da quadro RU, pari a euro 250.000, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 pari ad euro 700.000.

Il "bonus" non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito e dell'Irap e non è qualificabile come aiuto di Stato.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Studio Dott. Francesco Lerro